

Codice A1709C

D.D. 25 febbraio 2021, n. 170

Art. 17 L.R. 5/2018. Rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria LENTA 1 e delle zone di addestramento, allenamento e di prove dei cani da caccia.



ATTO DD 170/A1709C/2021

DEL 25/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria LENTA 1 e delle zone di addestramento, allenamento e di prove dei cani da caccia.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 378 del 17 dicembre 1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria “Lenta” è stata trasformata e rinnovata nell'azienda agri-turistico-venatoria denominata “Lenta 1” per ha 970, ubicata nei Comuni di Ghislarengo e Lenta e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, a favore della Signora AINA Simonetta, fino al 31 gennaio 2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 63 del 4 marzo 1999 con la quale si è preso atto della

sostituzione del direttore concessionario, Signora AINA Simonetta dimissionaria, con il Sig. BERNARDI Marco;

vista la determinazione dirigenziale n. 283 del 31 agosto 1999 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 1", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ha 250;

vista la determinazione dirigenziale n. 305 del 15 novembre 2004 con la quale si rinnovava la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia fino al 31 gennaio 2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 840 del 10 ottobre 2008 con cui si rinnovava la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia fino al 31 gennaio 2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 870 del 02 agosto 2018 come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 978 del 26 ottobre 2018 con la quale si stabilisce:

- di prendere atto della nomina della Sig.ra PLEBANI ELENA, quale nuovo concessionario dell'AATV "Lenta 1" in sostituzione del Sig. BERNARDI Marco dimissionario;
- di ridurre, a seguito delle disdette presentate, la superficie territoriale dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Lenta 1" per ha 16,078, portando la superficie complessiva dell'azienda ad ettari 953,922;
- di non accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, le disdette presentate dai sig.ri Torazzo Piero Olimpio e Torazzo Elisabetta;
- di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Lenta 1" per ha 953,922, ubicata nei Comuni di Ghislarengo e Lenta e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, a favore della Signora PLEBANI ELENA, fino al 31 gennaio 2021;
- di istituire due nuove zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C) rispettivamente di ha 13,31 e ha 27,36, come da cartografia agli atti del Settore, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale fino al 31 gennaio 2021;
- di modificare la superficie da ettari 250 ad ettari 241,50 della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C), istituita con determinazione dirigenziale n. 283 del 31.08.1999, come da cartografia agli atti del Settore.

Vista la domanda N. Prot. 00018840 del 25/08/2020 con la quale il concessionario Elena PLEBANI chiede che venga rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 1 e delle zone di addestramento cani per il periodo massimo consentito intestando le stesse al concessionario Elena PLEBANI.

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale Elena PLEBANI dichiara che il consorzio di proprietari e conduttori è tuttora valido e operante in base allo statuto automaticamente rinnovato;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 dello statuto del CONSORZIO DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DI LENTA del 10/04/1984 repertorio n 38036 del notaio BELSITO di Gattinara la durata del consorzio è fissata fino al 31/12/1996. Alla scadenza prevista si intenderà prorogato tacitamente per un periodo di dodici anni in dodici anni.

Vista determinazione dirigenziale n. 4 del 22 gennaio 2021 dell'Ente di Gestione delle aree protette

del Ticino e del Lago Maggiore con la quale, per quanto di competenza relativamente alla ZSC “Baraggia di Rovasenda” IT1120004, si esprime GIUDIZIO POSITIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA al rinnovo della concessione, a condizione che siano fatte valere le seguenti prescrizioni:

- a) nella fascia di tutela, individuata nella mappa allegata determinazione, ampia 200 metri a partire dal confine della ZSC “Baraggia di Rovasenda”, dovrà essere vietata l’attività venatoria;
- b) lungo il confine interno della fascia di tutela di cui sopra, dovranno essere apposte adeguate tabelle informative al fine di evitare sconfinamenti involontari nella suddetta fascia da parte dei fruitori dell’Azienda;
- c) gli appostamenti temporanei per il prelievo venatorio degli ungulati, quali le altane, dovranno essere collocati a non meno di 300 metri dal confine con la ZSC, come prescritto dall’Art.15, comma 2 della L.R. n. 5 del 19 giugno 2018;
- d) al termine di ogni stagione venatoria dovranno essere comunicati al Soggetto Gestore della ZSC le specie ed il numero dei capi abbattuti, e le specie ed il numero di capi oggetto di ripopolamento nell’ambito dell’Azienda in vista della stagione venatoria seguente;
- e) deve essere presentato al Soggetto Gestore della ZSC copia del piano di prelievo numerico per la caccia di selezione al cinghiale (D.g.r. n. 17-5754 del 06.05.2013) e ad altre specie di ungulati;
- f) in caso di interventi di prelievo selettivo di ungulati all’interno dell’Azienda, il Soggetto Gestore della ZSC dovrà essere avvisato con congruo anticipo, per le vie brevi definibili con il Responsabile delle attività di gestione della fauna dell’Area Protetta.

Vista la determinazione dirigenziale n. 53 del 5 febbraio 2021 del Settore A1601B - Biodiversità e aree naturali relativa alla Valutazione d’Incidenza rispetto al SIC IT1120026 “Stazioni di Isoetes malinverniana” con la quale si esprime il giudizio positivo di Valutazione d’Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell’Azienda agri-turistico venatoria “Lenta” nei Comuni di Rovasenda, Lenta e Ghislarengo (VC), a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l’attività in oggetto, i disposti delle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016, D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016 e D.G.R. 1-1903 del 4/9/2020 che si intendono qui integralmente richiamati, con particolare riferimento all’art. 3, comma 1, lettera q) secondo cui è vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

Dato atto che la Società Agricola Land SRL (C.F. 02481890024) è sottoposta a sequestro penale con decreto emesso in data 08.09.2015 dal Pubblico Ministero, convalidato con ordinanza emessa dal G.I.P. Tribunale di Brescia in data 14.09.2015 e che tra i terreni confiscati vi sono anche le seguenti particelle facenti parte dell’AATV LENTA 1: Comune di Ghislarengo foglio 11 particelle 235, 340 e 83.

Dato atto che le particelle oggetto di sequestro non sono nella disponibilità dell’AATV LENTA 1 queste devono essere segnalate con apposite tabelle perimetrali palinate con la dicitura “DIVIETO DI CACCIA” e destinate a zona rifugio della fauna selvatica.

Viste la lettere N. Prot. 00005668 del 11/03/2020 del Sig. Luigino MALPANGOTTO e degli eredi Ertemio MALPANGOTTO che chiedono la revoca dei permessi di caccia e addestramento cani dell’AATV LENTA 1 per le seguenti particelle: Comune di Lenta foglio 20 particella n. 12 e 288.

Vista la lettera N. Prot. 00004998 del 03/03/2020 del Sig. Angelo ZALTRON che chiede la revoca

dei permessi di caccia e addestramento cani dell'AATV LENTA 1 per le seguenti particelle: Comune di Lenta foglio 20 particella n. 10, 13 e 43.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 38 dei criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. il recesso dall'azienda si esercita mediante comunicazione scritta contenente i dati catastali, la superficie corrispondente, la planimetria in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e delle particelle interessate, da inviarsi un anno prima della scadenza della concessione al Presidente del consorzio e al concessionario dell'azienda e in caso contrario si intendono rinnovate per la stessa durata e alle stesse condizioni.

Rilevato che le citate richieste di recesso dall'AATV LENTA 1 N. Prot. 00005668 del 11/03/2020 e N. Prot. 00004998 del 03/03/2020 non sono vincolanti per l'AATV in quanto:

- non sono state inviate al Presidente del consorzio e al concessionario dell'azienda;
 - sono state inviate dopo la scadenza dei termini di 1 anno dalla scadenza della concessione.
- visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Dato atto che il procedimento in oggetto è stato interrotto con lettera N. Prot. 00026221 del 17/11/2020 poiché la documentazione presentata era carente di un elemento essenziale costituito dalla Valutazione di incidenza (VIncA) aggiornata per la ZSC compresa nel territorio dell'AATV.

constatato che con l'integrazione della VIncA del 22 gennaio 2021 la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, accogliere l'istanza del concessionario:

- rinnovando la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 1 di ettari 953,922 ubicata nei Comuni di Ghislarengo e Lenta e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, a favore della Signora PLEBANI ELENA, fino al 31 gennaio 2030;
- rinnovando le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C) di ettari 13.31, ettari 27.36, e ettari 241,50 come da cartografia agli atti del Settore, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale fino al 31 gennaio 2030;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

Si richiamano inoltre le prescrizioni previste dai seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 4 del 22 gennaio 2021 dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ad oggetto: Rinnovo di concessione dell'A.A.T.V. "Lenta 1". Richiedente: Azienda Agri Turistico Venatoria "Lenta 1". Rilascio parere di competenza.
- determinazione dirigenziale n. 53 del 5 febbraio 2021 del Settore A1601B - Biodiversità e aree

naturali ad oggetto: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Lenta1". Proponente: Azienda agri-turistico venatoria "Lenta1". Comuni di Rovasenda, Lenta e Ghislarengo (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 1 di ettari 953,922 ubicata nei Comuni di Ghislarengo e Lenta e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, a favore della Signora PLEBANI ELENA, fino al 31 gennaio 2030;

di rinnovare le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C) di ettari 13,31, ettari 27,36, e ettari 241,50 come da cartografia agli atti del Settore, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale fino al 31 gennaio 2030;

di non ritenere vincolanti, per le motivazioni indicate in premessa, le richieste di recesso dall'AATV

LENTA 1 N. Prot. 00005668 del 11/03/2020 e N. Prot. 00004998 del 03/03/2020 presentate da Luigino MALPANGOTTO, dagli eredi Ertemio MALPANGOTTO e da Angelo ZALTRON;

di dare atto che le particelle 235, 340 e 83, foglio 11 del Comune di Ghislarengo oggetto di sequestro penale con decreto emesso in data 08 settembre 2015 dal Pubblico Ministero, convalidato con ordinanza emessa dal G.I.P. Tribunale di Brescia in data 14 settembre 2015 sequestro non sono nella disponibilità dell'AATV LENTA 1 e quindi queste devono essere segnalate con apposite tabelle perimetrali palinate con la dicitura "DIVIETO DI CACCIA" e destinate a zona rifugio della fauna selvatica.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell' agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Si richiamano inoltre integralmente le prescrizioni previste dai seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 4 del 22 gennaio 2021 dell'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ad oggetto: Rinnovo di concessione dell'A.A.T.V. "Lenta 1". Richiedente: Azienda Agri Turistico Venatoria "Lenta 1". Rilascio parere di competenza.
- determinazione dirigenziale n. 53 del 5 febbraio 2021 del Settore A1601B - Biodiversità e aree naturali ad oggetto: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Lenta1". Proponente: Azienda agri-turistico venatoria "Lenta1". Comuni di Rovasenda, Lenta e Ghislarengo (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'azienda agri-turistico-venatoria e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino**